

Sentenza n. 05-2010

del 30-05-2010

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali Presidente estensore

Dott. Danilo Ariagno Commissario

Avv. Luisella Savoldi Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto dall'atleta MARTA SCALARI, società A.S. Volley Villongo, avverso il provvedimento emesso dal GUR della Lombardia, pubblicato sul C.U. n. 41, del 01.04.10, con il quale veniva irrogata la sanzione della squalifica di due giornate *“per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e comportamento aggressivo nei confronti di un atleta della squadra avversaria a fine gara”*;

visto l'atto d'appello e i relativi allegati;

visto il provvedimento impugnato;

vista l'ordinanza del Presidente di questa commissione, con cui era stata sospesa l'esecutività del provvedimento adottato dal GUR;

udito il procuratore della ricorrente all'udienza del 10.05.10, il quale ha insistito nella richiesta di riduzione della sanzione, sostenendo che l'atleta Scalari non abbia tenuto un comportamento offensivo nei confronti del dirigente di gara, ma semmai protestatario e che al termine della gara vi sia stato un diverbio fra le atlete sotto rete, ma che in realtà i toni fossero si

minacciosi tra le stesse, ma non vi sia stato un comportamento aggressivo, se non un acceso scambio di battute ed un reciproco gesto di stizza durante la stretta di mano;

ritenuto, che a prescindere dal valore probatorio che assume il rapporto di gara, vi sia senz'altro un'incongruenza tra le frasi offensive che sarebbero state rivolte al direttore di gara e il provvedimento sanzionatorio concretamente adottato in occasione del verificarsi dello specifico evento al quarto set, consistente in una penalizzazione (cartellino giallo);

ritenuto, quindi, che debba applicarsi la sanzione di due penalità per questo episodio;

ritenuto altresì che il direttore di gara ha descritto l'episodio avvenuto sotto rete a fine gara in occasione dello scambio del saluto in modo tale da implicare un equo coinvolgimento di entrambe le giocatrici, che hanno utilizzato i medesimi toni e che, quindi, pare opportuno che sia applicata la medesima sanzione ad entrambe, come già applicata all'atleta Beatrice Alessio dal GUR Lombardia (due penalità);

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e in parziale riforma della decisione appellata, infligge a Marta Scalari la sanzione della squalifica di una giornata effettiva di gara (già scontata, 22[^] giornata);
- dispone l'integrale restituzione della tassa di impugnazione all'appellante;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 17.05.10.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 08/06/2010

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi